

Massima deliberazione n. SCCLEG/ 26 /2011/PREV

Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Adunanza del 12 dicembre 2011 - Presidente: Pres. Pietro De Franciscis Relatore: Cons. Ermanno Granelli.

In tema di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di provvedimenti di conferimento incarichi di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di docenza da parte dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale – ISPRA.

Non sono da considerare assoggettabili al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti con i quali l'Istituto superiore per la ricerca ambientale – ISPRA ha conferito incarichi di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di docenza, non essendo riconducibili, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo logico-sistematico, alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. deliberazioni nn. 20/2010 e 12/2011), esulano dall'ambito del controllo medesimo.

Ed invero, la *ratio* delle citate norme contenute nelle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è quella di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli incarichi conferiti ad estranei all'amministrazione, di natura occasionale o continuativa, che siano volti ad integrare le professionalità già esistenti nelle pubbliche amministrazioni, nei soli casi nei quali non ci siano adeguate risorse interne necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali. Ciò, al dichiarato fine del contenimento della spesa pubblica.

Nel caso degli incarichi di docenza, invece, l'Amministrazione non intende sopperire a momentanee esigenze di natura occasionale, né tanto meno conseguire utilità derivanti da collaborazioni di carattere continuativo, né, infine, acquisire risultati di studi o ricerche, ovvero di apporti consulenziali. Con tali incarichi, invece, in relazione ad esigenze di istruzione o di formazione, si richiede a docenti universitari o a esperti particolarmente qualificati in specifiche materie, di svolgere una mera attività di insegnamento (di carattere universitario ovvero, più in generale, di natura formativa a favore di personale dipendente da pubbliche amministrazioni), che si conclude nell'ambito dei corsi all'uopo previsti e che non è riconducibile, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo logico-sistematico, alle citate lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

La Sezione, pertanto, ha dichiarato di non esservi luogo a deliberare sui provvedimenti in questione, in quanto non assoggettabili al controllo preventivo di legittimità.